

Versione novembre 2020

Factsheet

Prevenzione nel settore della medicina del lavoro

Dr. med. Mattias Tschannen, Dr. med. Hanspeter Rast, Adrian Götsch, Dr. med. Dr. sc. nat. Michael Koller, Dr. med. Claudia Pletscher

Indice

1. Introduzione	- 3 -
1.1. Tipi di prevenzione	- 3 -
1.2. Fondamenti giuridici	- 3 -
2. Visite profilattiche di medicina del lavoro	- 5 -
2.1. Obiettivo e mezzi delle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro	- 5 -
2.2. Quando sono indicate le visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro?	- 5 -
2.3. Programmi di esame con visita medica	- 6 -
2.4. Programmi di esame con monitoraggio biologico	- 8 -
2.5. Compiti dei medici specialisti in medicina del lavoro	- 9 -
2.6. Decorso delle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro	- 9 -
3. Profilassi medica delle lesioni dell'udito	- 10 -
3.1. Obiettivo dell'esame dell'udito e della prevenzione delle lesioni uditive	- 10 -
3.2. Quali lavoratori devono sottoporsi all'esame dell'udito?	- 11 -
3.3. Decorso dell'esame e compiti dei collaboratori degli audiomobili	- 11 -
3.4. Cosa succede dopo gli esami?	- 12 -
4. Prevenzione medica degli infortuni professionali	- 12 -
4.1. Informazioni generali	- 12 -
4.2. Limitazioni che mettono in discussione l'idoneità	- 13 -
4.3. Lavori con rischio di caduta dall'alto	- 14 -
4.4. Uso di macchine che possono ferire parti del corpo	- 14 -
4.5. Attività di guida, di comando e di sorveglianza	- 14 -
4.6. Attività di gruista	- 15 -
4.7. Consumo di alcol e droghe	- 15 -
4.8. Assunzione di medicinali	- 16 -
4.9. Portatore di impianti medici attivi	- 16 -
5. Decisione d'inidoneità o d'idoneità condizionale	- 17 -
5.1. Informazioni generali	- 17 -

5.2.	Definizione di grave pericolo	- 18 -
5.3.	Esempi concreti	- 18 -
5.4.	Prestazioni finanziarie	- 20 -
6.	Valori limite	- 20 -
7.	Indirizzi di contatto	- 21 -
8.	Abbreviazioni	- 21 -
9.	Siti utili	- 22 -
10.	Bibliografia	- 22 -

1. Introduzione

1.1. Tipi di prevenzione

Nella medicina del lavoro si distinguono tre tipi di prevenzione / profilassi:

Prevenzione primaria

- Prevenzione di danni alla salute grazie a spiegazioni generiche su rischi e misure preventive
- Fissazione di valori limite di esposizione professionale e controllo dei valori limite relativi al carico interno quali sangue e urina (monitoraggio biologico) e adozione di misure in caso di superamento dei valori limite
- Riconoscimento di fattori di rischio individuali e consulenza sulla prevenzione durante le visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro e degli esami dell'udito
- Esclusione dei lavoratori a rischio alla presenza di un maggiore rischio d'infortunio medicalmente motivato (prevenzione medica degli infortuni professionali)

Prevenzione secondaria

- Attuazione di visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro e esami dell'udito per il riconoscimento precoce di sollecitazioni, sintomi e reperti patologici in relazione al lavoro
- Se necessario, ulteriori accertamenti medici e / o intervento precoce sul posto di lavoro per migliorare le misure di protezione

Prevenzione terziaria

- Consulenza medica in caso di reinserimento professionale di lavoratori con malattie correlate all'attività professionale
- Se necessario, emanazione di decisioni d'inidoneità o d'idoneità condizionale per evitare la progressione di malattie professionali

1.2. Fondamenti giuridici

Prevenzione nel settore della medicina del lavoro

La prevenzione nel settore della medicina del lavoro è regolata al capitolo 4 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali OPI (artt. 70 - 89):

Capitolo 1: assoggettamento

Capitolo 2: visite profilattiche

Capitolo 3: esclusione di lavoratori in pericolo

Capitolo 4: diritti del lavoratore

Disposizioni fondamentali per la tutela della salute e la sicurezza sul lavoro di lavoratori (selezione)

Obblighi del datore di lavoro

Secondo la legislazione, in Svizzera la responsabilità globale per la tutela della salute e la sicurezza del lavoro dei lavoratori è di competenza del datore di lavoro. A tutela della salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve prendere tutti i «provvedimenti che l'esperienza ha dimostrato necessari, realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni d'esercizio» (art. 328 cpv. 2 CO, art. 6 cpv. 1 LL e art. 82 cpv. 1 LAINF).

Nel quadro degli obblighi generali secondo gli artt. 3 - 10 OPI e artt. 3 - 9 OLL 3, i datori di lavoro devono determinare nelle loro aziende i pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori e adottare le misure di protezione e le disposizioni necessarie conformemente alle norme tecniche riconosciute. A tale scopo si può fare capo a medici del lavoro e altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) (art. 11a OPI). Le misure devono essere elencate gerarchicamente secondo il principio "STOP":

- Sostituzione di pericoli
- Misure tecniche
- Misure organizzative
- Misure di protezione individuali a complemento delle misure di protezione precitate

Il datore di lavoro è tenuto a concepire i posti di lavoro e i cicli lavorativi in modo tale da evitare la messa in pericolo della salute (prevenzione strutturale). Inoltre, i lavoratori devono essere informati e istruiti in modo tale da permettere loro di comportarsi in condizioni di sicurezza. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori osservino i provvedimenti relativi alla sicurezza sul lavoro (art. 6 cpv. 3 OPI).

Se necessario, il datore di lavoro deve attuare gli accertamenti inerenti la medicina del lavoro se sono presenti indizi a favore del fatto che la salute di lavoratori può essere danneggiata dall'attività da lui eseguita (art. 3 cpv. 1bis OPI).

Obblighi dei lavoratori

I lavoratori hanno i seguenti obblighi in materia di sicurezza e di protezione della salute:

- i lavoratori devono assistere i datori di lavoro nell'attuazione delle prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni e della tutela della salute (art. 82 cpv. 3 LAINF, art. 6 cpv. 3 LL)
- devono osservare le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute e rispettare le norme di sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 cpv. 1 OPI, art. 10 cpv. 1 OLL 3).

I lavoratori sono tenuti ad informare il datore di lavoro se sono presenti limitazioni mediche che mettono in discussione il lavorare in sicurezza e se costituiscono un pericolo per la propria salute o per la salute di terzi. Secondo l'art. 321a cpv. 1 CO i lavoratori devono salvaguardare gli interessi legittimi del datore di lavoro. In conseguenza di tale obbligo di buona fede in base al diritto del lavoro risp. del principio di buona fede, i lavoratori devono informare il datore di lavoro di propria iniziativa, vale a dire senza essere invitati a farlo, di circostanze che lo rendono inadatto all'esecuzione dell'obbligo contrattuale di lavoro.

Compiti della Suva in veste di organo d'esecuzione

La Suva vigila sul rispetto delle disposizioni per la prevenzione in tutte le aziende in Svizzera

- delle malattie professionali (art. 50 cpv. 1 OPI)
- di certi rischi d'infortunio inerenti alla persona del lavoratore (art. 49 cpv. 3 OPI).

I cosiddetti organi d'esecuzione (Suva, Seco, ispettorati cantonali del lavoro) hanno il compito di controllare il rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro e per tutela della salute nelle aziende e se necessario imporle.

2. Visite profilattiche di medicina del lavoro

2.1. Obiettivo e mezzi delle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro

L'obiettivo della profilassi medica del lavoro è di rilevare le sollecitazioni causate dal lavoro e di riconoscere precocemente malattie provocate dal lavoro e di prevenirle. La profilassi di medicina del lavoro serve anche alla registrazione di fattori di rischio individuale e alla valutazione dell'idoneità di lavoratori per determinate attività.

La visita profilattica può fare capo agli strumenti seguenti:

- colloquio: rilevamento dell'anamnesi, spiegazioni e consulenza medica individuale
- visite fisiche
- visite strumentali
- esami di laboratorio, monitoraggio biologico.

2.2. Quando sono indicate le visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro?

Nelle aziende non è sempre possibile eliminare tutti i rischi per la salute con le misure STOP (vedi anche capitolo 1.2). Per motivi di costi e di capacità, spesso non è possibile attuare contemporaneamente tutte le necessarie misure per ridurre i rischi. Esse sono invece attuate gradualmente.

La Suva deve essere informata se nonostante la valutazione dei rischi e le misure di protezione sussistono dei rischi residui e non è possibile evitare sufficientemente danni alla salute. In conformità all'art. 70 OPI, la Divisione medicina del lavoro della Suva può in questi casi assoggettare parti d'impresa o lavoratori alla prevenzione medica del lavoro e disporre visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro.

L'analisi delle conoscenze acquisite dalle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro può fornire dati per la valutazione del rischio. Se si constatano sintomi e malattie in relazione al lavoro è necessario migliorare ulteriormente le misure di protezione sul posto di lavoro. Se sul lungo periodo non si rilevano sintomi e malattie in relazione al lavoro, ciò è un indizio a favore del fatto che le misure di protezione instaurate sono sufficienti. L'assoggettamento può essere revocato se per i lavoratori non sussistono più pericoli importanti. Alla presenza di sostanze cancerogene, in caso di necessità le visite sono eseguite anche una volta cessate le attività perché il periodo di latenza (periodo tra l'esposizione e la comparsa di sintomi) può essere molto lungo.

2.3. Programmi di esame con visita medica

Secondo l'art. 71 cpv. 3 OPI, le visite di medicina del lavoro devono essere eseguite da medici appositamente specializzati. La Suva incarica delle visite spesso specialisti in medicina del lavoro, medicina interna generale, pneumologia o cardiologia nei pressi delle aziende. Le visite sono eseguite nello studio medico o in un locale idoneo dell'azienda. Il medico è tenuto al segreto professionale nei confronti del datore di lavoro. Oltre alla visita medica, le spiegazioni individuali, mediche e la consulenza fornita ai lavoratori costituiscono elementi importanti della profilassi medica del lavoro. La Suva si attende che i medici che effettuano le visite conoscano i rischi inerenti la salute sul posto di lavoro e sono in grado di rispondere a domande personali sulla salute.

Programmi di esame per sostanze di lavoro chimicotossiche e polveri

Programma	Intervallo
Amianto	2 - 5 anni
Sostanze irritanti delle vie respiratorie / i polmoni	2 - 3 anni
Benzene	2 - 3 anni
Piombo	2 - 3 anni
Nanotubi di carbonio	4 anni
Lavori chimici	4 anni
Acido cromico	2 - 3 anni
Polvere di metallo duro	2 - 3 anni
Nanoparticelle	4 anni
Nitroglicolo / Nitroglicerina	2 - 3 anni
Solventi organici	2 - 3 anni
Polilclorobifenili (PCB)	2 - 3 anni
Polvere contenente quarzo	5 anni per le fonderie, l'industria della pietra, aziende di estrazione

	di ghiaia, lavori nel sottosuolo, laterizi, ceramica
Mercurio	2 - 3 anni
Trinitrotoluene (TNT)	2 - 3 anni
Polveri diverse	5 anni

Programmi di esame per agenti fisici

Programma	Intervallo
<p>Aria compressa / Lavori sott'acqua / Sommozzatori professionali</p> <p>Art. 73 cpv. 3 OPI: i lavoratori previsti per lavori in sovrappressione, ad esempio lavori di costruzione in aria compressa e lavori da sommozzatore, devono essere notificati immediatamente alla Suva. La visita d'entrata deve essere eseguita prima dell'inizio del lavoro. I lavoratori non possono impiegati nei lavori pericolosi se prima la Suva non si è pronunciata sulla loro idoneità.</p>	1 anno
Lavori nel calore nel sottosuolo	<p>2 anni per le persone di età \geq 45 anni</p> <p>3 anni per le persone di età \geq 45 anni</p>

Esami successivi secondo art. 74 OPI

Alla presenza di esposizioni a sostanze di lavoro con un lungo periodo di latenza sono eseguiti esami successivi dopo l'abbandono dell'attività. In tale caso valgono criteri particolari per l'ammissione alla profilassi medica del lavoro.

Programmi	Intervallo	Durata
Amianto convenzionale	5 anni	Fino a 80 anni
Screening amianto con TC	1 anno	Fino a 75 anni
Ammine aromatiche	1 anno	Vita natural durante
Catrame, pece, e idrocarburi policiclici aromatici	2 anni	Vita natural durante
Cloruro di vinile	2 anni	Fino a 75 anni
Benzene	1 anno	Fino a 75 anni

Nel quadro dello screening amianto con TC, i lavoratori ad alto rischio di carcinoma polmonare hanno la possibilità di sottoporsi a un esame annuale di individuazione precoce con tomografia computerizzata a basso dosaggio. Criteri d'inclusione per lavoratori impegnati nei lavori di bonifica da amianto e altre professioni simili con esposizione all'amianto:

- inizio dell'esposizione all'amianto prima del 1985, esposizione della durata di almeno 10 anni e consumo di almeno 30 pacchetti/anno
- Età: da 55 a 75 anni

Per ulteriori informazioni vedere la seguente scheda tematiche: Prevenzione del cancro del polmone tramite screening con tomografia computerizzata in persone esposte all'amianto

2.4. Programmi di esame con monitoraggio biologico

L'influsso delle sostanze pericolose per la salute sulla persona può essere sorvegliato anche con il monitoraggio biologico che tiene conto delle vie di assunzione del corpo umano. La sorveglianza avviene rilevando le sostanze di lavoro e dei loro metaboliti o dei parametri fisici influenzati dalla sostanza di lavoro, ad esempio nel sangue o nell'urina. Le concentrazioni misurate nei lavoratori mediante analisi di laboratorio vengono confrontate con il valore di tolleranza biologica delle sostanze di lavoro (valore BAT). I valori BAT sono pubblicati nell'elenco dei valori limite (www.suva.ch/valorilimite). Il valore BAT risulta superato se in occasione di più esami di una persona, la concentrazione media del parametro supera il valore BAT. Da un unico superamento del valore BAT non si può dedurre necessariamente un pregiudizio per la salute. Fanno eccezione quelle sostanze che hanno un effetto tossico acuto e che sono contrassegnate con una «T» nell'elenco dei valori limite. Nel caso di queste sostanze il valore limite non può essere superato nemmeno nel singolo caso.

I programmi di esame con monitoraggio biologico riguardano attualmente le seguenti sostanze di lavoro:

- metalli: alluminio, arsenico, berillio, piombo, cadmio, composti di cromo VI, cobalto, composti del fluoro inorganici, nichel, mercurio, vanadio
- solventi organici: acetone, benzene, cloruro di metilene, dimetilformammide, etilbenzene, butanone, nitrobenzene, propanolo, stirene, toluene, tricloroetilene, tetracloroetene, xilene

- paration
- polilclorobifenili.

In caso di bisogno è possibile analizzare molte altre sostanze nel quadro di un monitoraggio biologico. Attualmente esistono valori BAT per circa 200 sostanze di lavoro. In casi particolari è possibile svolgere un monitoraggio biologico anche per sostanze di lavoro senza valore BAT, ad esempio se vengono introdotte delle misure di protezione e se si desidera valutare il decorso.

2.5. Compiti dei medici specialisti in medicina del lavoro

Unitamente alla Divisione sicurezza sul lavoro, i medici specialisti in medicina del lavoro sono responsabili dell'assoggettamento conforme al rischio di aziende. Essi definiscono la cerchia di persone da sottoporre a visita medica e stabiliscono il momento e gli intervalli delle visite. Per gli esami vengono allestiti moduli appositi per i pericoli specifici sul posto di lavoro. Le visite comprendono domande correlate ai disturbi in relazione all'attività e, secondo il pericolo, un esame fisico (pelle, polmoni, nervi ecc.), esami di laboratorio (sangue, urina) e esami strumentali (pressione sanguigna, polso, funzione polmonare, radiogramma dei polmoni, elettrocardiogramma, ultrasuono ecc.).

I medici specialisti valutano i risultati non conformi delle visite nel contesto della situazione di lavoro e delle sollecitazioni causate dall'attività. Se si è alla presenza di valori aumentati del monitoraggio biologico, indizio a favore della presenza di una malattia professionale, di un'idoneità condizionale, si dispongono accertamenti e in caso di una messa in pericolo effettiva si dispongono le necessarie misure. Occorre individuare eventuali carenze in materia di tutela della salute e informare il datore di lavoro.

2.6. Decorso delle visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro

I collaboratori del Settore profilassi medica del lavoro (AMV) assoggettano le aziende mediante decisione e le assistono sotto l'aspetto amministrativo.

Dopo l'assoggettamento di un'azienda o di una parte d'impresa, i datori di lavoro sono tenuti a notificare al settore AMV i lavoratori da visitare. Alla scadenza della visita medica profilattica della medicina del lavoro, l'azienda riceve una convocazione. Le aziende sono responsabili del fatto che le visite profilattiche sono eseguite dai medici incaricati o che i campioni di urina sono inviati per tempo al laboratorio indicato. I medici che effettuano le visite e i laboratori trasmettono i reperti rilevati al settore AMV.

Il portale eProfilassi offre alle aziende numerose possibilità per il trattamento elettronico degli ordini. Esso permette di registrare elettronicamente le notifiche di persone, di allestire degli elenchi e di consultare i programmi di esame in corso. È pure possibile consultare documenti in relazione alle visite mediche profilattiche nel settore della medicina del lavoro. Il portale eProfilassi permette anche ai medici che effettuano le visite di visualizzare i moduli inerenti alle visite e di inoltrare i risultati, referti compresi, direttamente alla Suva. Le immagini degli esami radiologici e i referti radiologici possono essere trasmessi con EBIDA (scambio di immagini digitali) oppure con un CD (Compact Disk).

I referti delle visite pervenuti sono trattati in collaborazione con gli specialisti della medicina del lavoro. Se a causa di referti e risultati d'esame anomali sono indicati ulteriori accertamenti, questi esami sono disposti individualmente e la loro attuazione sorvegliata.

Nel caso in cui i risultati degli esami dei programmi con visita medica non presentano delle particolarità, l'azienda riceve la comunicazione attestante l'idoneità della persona visitata e l'indicazione della data della prossima visita. Se l'idoneità di una persona occupata non è più data o solo a determinate condizioni, è emessa una relativa decisione (vedi capitolo 5).

Nel caso dei programmi di monitoraggio biologico con soli esami di laboratorio, all'azienda non è inviata una comunicazione relativa all'idoneità della persona esaminata. L'azienda è contattata solo se per questa persona sono stati rilevati più risultati fuori dalla norma (superiori al valore BAT).

Al datore di lavoro sono rimborsate la perdita di salario e le spese sostenute dai lavoratori (p. es. spese di viaggio). Per le persone pensionate sono rimborsate solo le spese di viaggio.

Ai fornitori di prestazioni (medici, laboratori, istituti di radiologia ecc.) sono rimborsate le prestazioni tecniche secondo Tarmed, gli esami di laboratorio secondo l'elenco delle analisi e la parte clinica dell'esame (colloquio, consulenza, esame fisico) secondo contratto tariffario tra la Suva e la FMH (tariffa 050, valore del punto 1.0).

3. Profilassi medica delle lesioni dell'udito

3.1. Obiettivo dell'esame dell'udito e della prevenzione delle lesioni uditive

Il Settore audiometria (AMA) esegue periodicamente esami profilattici dell'udito in tutte le aziende della Svizzera che operano in ambiente rumoroso. Questi esami sono da annoverare tra le visite profilattiche nel settore della medicina del lavoro. Sono però qui elencati separatamente perché l'organizzazione e i processi differiscono rispetto alle altre visite profilattiche.

Cosa vuole ottenere la Suva con il programma dell'audiomobile?

- Informare sulla capacità uditiva personale, sui pericoli presenti sul lavoro in ambiente rumoroso e sulle misure di prevenzione.
- Controllare lo stato e l'efficacia del protettore uditivo portato dal lavoratore e istruire sul suo uso corretto.
- Informare e sensibilizzare i lavoratori esposti al rumore sul rischio di una lesione uditiva.
- Reperire le persone particolarmente sensibili al rumore o le persone con una lesione uditiva, determinare il dispositivo di protezione dell'udito adatto e motivare all'uso del dispositivo di protezione.
- Accertare se si sviluppano disturbi dell'udito correlati all'attività professionale. Ciò permette, se del caso, di spostare le persone particolarmente sensibili al rumore per tempo a posti di lavoro meno esposti al rumore.

Per proteggere i lavoratori da esposizioni al rumore mediante i valori limite stabiliti per il posto di lavoro, il Settore audiometria della Divisione medicina del lavoro e il Team acustica della Divisione sicurezza sul lavoro operano in stretta collaborazione.

Compiti del Team acustica della Divisione sicurezza sul lavoro

- Attuare controlli del rumore nelle aziende
- Formare specialisti della sicurezza nel quadro di diversi corsi
- Mettere a disposizione materiale informativo e di formazione
- Registrare le aziende con livelli di rumore pericolosi per l'udito e assoggettamento ai sensi dell'art. 70 OPI affinché gli audiomobili possano eseguire i controlli dell'udito.

L'obiettivo primario è di ridurre il livello di rumore presente sul posto di lavoro ad un livello non pericoloso. Ciò può avvenire mediante l'impiego di macchine silenziose, l'incapsulamento di impianti rumorosi o con la separazione spaziale di posti di lavoro rumorosi e silenziosi (vedi a tal

proposito www.suva.ch/acustica). In questo senso l'uso di dispositivi di protezione ha priorità secondaria. Infatti, dove non è presente rumore pericoloso per l'udito non è necessario portare protettori auricolari.

In Svizzera all'incirca 200 000 lavoratori devono portare ancora regolarmente dispositivi di protezione dell'udito per proteggere l'udito dal rumore dannoso presente sul lavoro. È di importanza fondamentale che il dispositivo di protezione dell'udito venga usato correttamente (vedi a tal proposito www.suva.ch/udito).

3.2. Quali lavoratori devono sottoporsi all'esame dell'udito?

È noto che il rumore dannoso per l'udito può causare una riduzione della capacità uditiva prevalentemente nelle persone giovani. Infatti in questa fase della vita l'orecchio interno è più vulnerabile. Quindi, gli esami profilattici dell'udito nell'audiomobile si limitano di regola ai lavoratori di età inferiore ai 40 anni che sul lavoro sono esposti ad un livello di pressione sonora LEX di ≥ 85 dB(A). Sono visitate anche persone più vecchie esposte al rumore che, in particolare durante la loro attività, devono sentire segnali acustici (p. es. costruzione di binari) e quelle che solo nell'età avanzata iniziano ad eseguire un lavoro con esposizione al rumore.

Il datore di lavoro deve notificare questi lavoratori per gli esami dell'udito al Settore audiometria della Suva per permettere loro di partecipare ai controlli.

3.3. Decorso dell'esame e compiti dei collaboratori degli audiomobili

Informazione

All'inizio dell'esame dell'udito è proiettato un video che mostra l'uso conseguente e corretto del dispositivo di protezione dell'udito. È importante che il suo uso è confortevole e soddisfa le esigenze individuali.

Colloquio

Con il colloquio personale sulla salute e sul livello di rumore sul posto di lavoro attuale e su posti di lavoro precedenti (anamnesi su malattie e anamnesi lavorativa) si determina il pericolo.

Esame dell'udito

La capacità uditiva individuale è verificata in una cabina silente con un audiometro a toni pure e cuffie. Durante l'esame audiometrico il livello sonoro è aumentato o ridotto di 5 dB alla volta. La persona nella cabina comunica con un pulsante se ha sentito il suono. In tal modo si determina per ogni frequenza (500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz) e per ogni orecchio il suono più basso percepibile (soglia di udibilità individuale). I risultati vengono riportati sull'audiogramma e spiegati alla persona esaminata in confronto alla cosiddetta curva di riferimento in funzione dell'età. In caso di irregolarità nell'audiogramma o di risultati non plausibili è possibile effettuare la cosiddetta videootoscopia che permette di esaminare il condotto uditivo e il timpano.

Consulenza

Durante il colloquio conclusivo si informa la persona esaminata sulla capacità uditiva e si discute l'audiogramma personale che gli viene consegnato. Se sono disponibili misurazioni pregresse del medesimo lavoratore, si confrontano e si spiegano i reperti attuali. In tale occasione si pone nuovamente l'accento su danni particolari che possono presentarsi senza una protezione mirata. Da ultimo si verifica lo stato e l'efficacia del dispositivo di protezione portato dal lavoratore. A tale scopo è a disposizione la misurazione dell'attenuazione, effettuata sul dispositivo di

protezione del lavoratore. La persona esposta al rumore è invitata ad usare un protettore auricolare adeguato. L'uso corretto è controllato e istruito.

3.4. Cosa succede dopo gli esami?

I dati degli esami uditivi sono dapprima analizzati elettronicamente. I medici specialisti ORL (naso, orecchio, gola) procedono ad un triage e all'analisi dei reperti anomali.

Le persone con risultati oppure otoscopie anomali sono indirizzati per ulteriori accertamenti a specialisti ORL o convocati presso la Suva. Se la causa del disturbo uditivo è da mettere in relazione ad evidenti cause extraprofessionali, si consiglia alla persona esaminata di sottoporsi ad altri accertamenti a carico dell'assicurazione malattia.

Se si sospetta l'inizio di un'ipoacusia, la persona viene esortata per iscritto a utilizzare regolarmente una protezione dell'udito (decisione di idoneità condizionale). Se del caso viene anche prescritto l'uso di uno specifico tipo di protezione auricolare. L'emanazione di una decisione d'inidoneità avviene solo in casi molto rari ossia se con l'ulteriore e permanente esposizione al rumore sul posto di lavoro si deve prevedere una seria minaccia per la salute.

4. Prevenzione medica degli infortuni professionali

4.1. Informazioni generali

I lavoratori con **determinate diagnosi mediche possono presentare un maggiore rischio d'infortunio**. Questa situazione è per esempio data alla presenza di disturbi della coscienza, vertigini, maggiore affaticabilità causata da malattie, limitazioni della vista o riduzioni della capacità uditiva. I disturbi della coscienza possono causare direttamente un infortunio. Le limitazioni della vista e della capacità uditiva non permettono di riconoscere una situazione di pericolo e le affezioni della circolazione, degli organi di respirazione o dell'apparato locomotore possono rendere difficile allontanarsi rapidamente da una situazione di pericolo.

Oltre alla valutazione del rischio per la propria salute, di competenza della Divisione medicina del lavoro, si deve tenere conto anche di aspetti dei pericoli per gli altri. Questi aspetti sono valutati in comune con gli organi d'esecuzione della sicurezza sul lavoro. La messa in pericolo di altre persone può ad esempio essere presente nel caso di un lavoratore che svolge attività di sorveglianza in un locale di comando. L'emanazione di una decisione d'inidoneità o di idoneità condizionale nel quadro della prevenzione medica degli infortuni professionali è possibile solo nel caso di dell'autoesposizione ad un pericolo di un lavoratore assicurato d'obbligo secondo la LAINF. Non è invece possibile nel caso di messa in pericolo di terzi.

Nell'interesse della sicurezza sul lavoro è importante riconoscere rischi d'infortunio medicalmente giustificati e adottare le misure di protezione.

I lavoratori sono tenuti ad informare il datore di lavoro se sono presenti limitazioni mediche che mettono in discussione il lavorare in sicurezza e se costituiscono un pericolo per la propria salute o per la salute di terzi (vedi anche capitolo 1.2).

Facendo capo agli specialisti MSSL, il datore di lavoro deve in primo luogo ridurre il rischio d'infortunio adattando il posto di lavoro e instaurando misure di protezione ampliate in modo tale da ovviare al grave pericolo. Se le misure sono insufficiente e il grave pericolo persiste è necessario informarne la Suva. Infatti, la Suva vigila sull'applicazione delle disposizioni concernenti la prevenzione di certi rischi d'infortunio inerenti alla persona del lavoratore.

Se non è possibile trovare una soluzione accettabile, per proteggere la persona deve essere emanata una decisione d'inidoneità o di idoneità condizionale.

Sono presenti rischio d'infortunio particolare con danni notevoli in particolare per le attività seguenti:

- lavori con rischio di caduta
- uso di macchine che possono ferire parti del corpo
- attività di guida, di comando e di sorveglianza

4.2. Limitazioni che mettono in discussione l'idoneità

L'idoneità è messa in discussione in particolare per le limitazioni e disturbi medici elencati qui di seguito. L'elenco non è esaustivo. Serve solo come esempio. In ogni caso è necessaria una valutazione individuale dell'idoneità tenendo conto di limitazioni mediche, dell'attività specifica e delle relative sollecitazioni.

Disturbi della coscienza causati da

- medicinali che riducono il tasso di glicemia alla presenza di diabete mellito con rischio di ipoglicemia
- crampi, per esempio epilessia
- vertigini ripetitive
- sincopi ripetitive, p. es. vasovagali
- pacemaker attivi oppure ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile) alla presenza di interferenze causate da campi elettromagnetici, vedi capitolo 4.9
- disturbi del ritmo cardiaco non curabili che causano problemi della circolazione
- disturbi della respirazione durante il sonno non sufficientemente curabili (sindrome dell'apnea notturna) e altri disturbi del sonno che comportano una stanchezza di giorno e la tendenza ad addormentarsi
- alcol, droghe
- medicinali, in particolare con effetto psicotropo, vedi capitolo 4.8

Malattie o danni del sistema nervoso centrale o periferico con importanti disturbi funzionali (se è prevista la reintegrazione professionale ad un posto di lavoro con pericoli).

- Lesioni del cranio o dell'encefalo
- Disturbi dell'irrorazione sanguigna cerebrale
- Ictus, emorragia cerebrale
- Notevole limitazione della motilità, della forza rozza o della sensibilità di un arto importante per l'esecuzione dell'attività

Disturbi psichiatrici e psichici importanti (se è prevista la reintegrazione professionale ad un posto di lavoro con pericoli)

Disturbi importanti della vista (per attività per le quali è indispensabile la percezione visiva per il riconoscimento di pericoli), ossia alla presenza di limitazioni

- della vista nonostante correzione
- della visione stereoscopica
- con immagini doppie e simili
- del campo visivo nella zona centrale

Disturbi dell'equilibrio e insicurezza della deambulazione ricorrenti (in attività con rischio di caduta dall'alto e se parti del corpo possono essere afferrate da parti di macchine)

Limitazioni notevoli dell'udito nonostante l'uso di apparecchi acustici se sul posto di lavoro devono essere percepiti segnali di avvertimento o grida di avvertimento

4.3. Lavori con rischio di caduta dall'alto

Si deve considerare un particolare rischio di caduta dall'alto in particolare per i posti di lavoro o attività citati qui di seguito o simili se non è garantita la sicurezza con misure tecniche o con dispositivi personali di protezione:

- lavori su tetti, ponteggi, scale a pioli e piattaforme
- linee aeree elettriche e linee di contatto
- antenne
- ponti, piloni, torri, camini
- impianti di illuminazione
- montaggio e smontaggio di costruzioni autoportanti (p.es. montaggio nelle costruzioni in acciaio, elementi finiti in cemento armato, costruzioni in legno)
- pozzi nella costruzione in sotterraneo
- pendii rocciosi e ripidi

4.4. Uso di macchine che possono ferire parti del corpo

Sono presenti pericoli particolari con danni importanti per le macchine e attività elencate qui di seguito:

- macchine per la lavorazione del legno, p. es. seghe circolari e a nastro
- macchine per la lavorazione del metallo, p. es. torni e frese convenzionali, seghe, presse, macchine piegatrici
- lavori in esercizio particolare / di manutenzione: lavori a macchine e impianti in esercizio con dispositivi di protezione smontati e senza comando per l'esercizio particolare

A causa del rischio d'infortunio e della gravità dal danno esigui, gli apparecchi, quali trapani a colonna e diverse macchine manuali, di regola non costituiscono un problema.

4.5. Attività di guida, di comando e di sorveglianza

Nelle attività di guida, di comando e di sorveglianza sono presenti pericoli in particolare per le attività elencate qui di seguito o per attività simili:

- guida di veicoli a motore
- guida di veicoli ferroviari
- pilotaggio di aerei
- guida di carrelli di movimentazione con posto di guida, con dispositivo di sollevamento, p. es. carrello con forche a sbalzo
- guida di apparecchi di sollevamento, p. es. carrelli con forche a sbalzo
- guida di macchine movimento terra e macchine da lavoro mobili
- lavori sui binari

La Suva è competente per la valutazione dell'idoneità alla guida del personale nell'area dell'azienda, non però nella circolazione stradale, ferroviaria e traffico aereo. Qui si applicano disposizioni di legge particolari.

Stabilire l'idoneità alla guida nella circolazione stradale è di competenza degli uffici della circolazione stradale. Le basi legali per l'idoneità alla guida nella circolazione stradale figurano nella Legge federale sulla circolazione stradale (LCSTr) e nell'Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (OAC).

Per quanto concerne i diversi aspetti dell'ammissione di macchinisti (macchinista di locomotive e di tram) e di altro personale con attività rilevanti in termini di sicurezza nell'ambito ferroviario, è competente il DATEC (Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti e delle comunicazioni) (p. es. capomovimento, sicurezza dei cantieri, costruttori di binari, manovratori). Esso stabilisce le premesse mediche, psicologiche e tecniche che devono essere soddisfatte da questo personale.

Per le licenze dei piloti e dei controllori della circolazione aerea è competente l'Ufficio federale dell'aviazione civile.

4.6. Attività di gruista

L'uso di gru comporta notevoli pericoli. Le gru della categoria A e B possono essere manovrate solo da persone in possesso della patente di gruista (vedi anche www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/gru). L'Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru stabilisce che i gruisti devono avere una condizione fisica e psichica tale da permettere l'uso sicuro di una gru e da poter comunicare sul posto di lavoro (Ordinanza sulle gru, art. 9 cpv. 2). Tale ordinanza statuisce che giovani di età inferiore ai 18 anni che intendono lavorare come gruista, devono essere visitati nel quadro della profilassi medica del lavoro secondo l'art. 72 OPI. La visita va effettuata sulla base dello schema di esame della Suva (modulo 1595). La Suva si assume i costi della visita. Per altri lavoratori l'Ordinanza sulle gru non prevede visite nel quadro della profilassi medica del lavoro. Essa stabilisce invece esigenze mediche basilari per la conduzione di una gru. Informazioni approfondite figurano nella direttiva CFSL n. 6510 «Formazione di gruisti addetti alla manovra di autogrù e gru a torre».

4.7. Consumo di alcol e droghe

Il consumo di alcol e droghe aumenta il rischio di infortuni poiché fa calare il livello di attenzione, la concentrazione e la prontezza di riflessi e induce a sottovalutare i rischi. Per questo motivo devono essere bandite dal luogo di lavoro.

La legge (art. 82 LAINF) impone obblighi precisi sia ai datori di lavoro che ai lavoratori. Il datore di lavoro e/o il superiore è punibile se permette deliberatamente al dipendente di lavorare in stato di ebbrezza. Lo stesso vale per i lavoratori che, consumando alcol o sostanze stupefacenti, si mettono in uno stato che possa esporre essi stessi o altri lavoratori a pericoli (art. 11 OPI).

Alla presenza di determinate premesse e condizioni quadro, il datore di lavoro può imporre l'esecuzione di test alcolemici e antidroga. Questi esami devono essere eseguiti da un medico. La persona interessata deve dare il proprio consenso all'esecuzione del test. Se la persona nega il proprio consenso, non può essere costretta a sottoporsi al test. In caso di interesse prevalente della sicurezza dovrà aspettarsi delle conseguenze sul piano del diritto del lavoro.

4.8. Assunzione di medicinali

Molti medicinali presentano degli effetti secondari che possono influire negativamente sull'attività svolta dal lavoratore mettendolo potenzialmente in pericolo. I medicinali per abbassare la pressione sanguigna possono per esempio causare spossatezza e vertigini, determinati medicinali contro l'asma oppure ormoni per la tiroide possono provocare agitazione, panico e difficoltà di concentrazione e determinate gocce per gli occhi possono pregiudicare la funzione visiva.

I medicinali psicotropi causano più frequentemente degli effetti secondari che possono influire pericolosamente su alcune attività. Questi medicinali possono causare stanchezza, rallentamento, modificazione della percezione, della concentrazione, della capacità di decidere e della coscienza. Tra questi sono da annoverare medicinali come ad esempio succedanei di droghe (p. es. buprenorfina, metadone), determinati antidolorifici (in particolare oppiacei e analoghi), farmaci neurolettici, prodotti che inducono il sonno e calmanti (p. es. sostanze z, benzodiazepine), determinati antidepressivi e antistaminici.

Gli effetti secondari possono essere molto diversi da persona a persona e non è prevedibile quale paziente presenterà quali effetti secondari e con quale intensità e se questi spariscono dopo un determinato periodo di adattamento. Si deve pure tenere conto di interazioni tra singole sostanze. Maggiori informazioni su possibili effetti secondari e interazioni possono essere reperite su www.kompendium.ch, www.epocrates.com oppure www.mediq.ch.

I medici che prescrivono medicinali devono informare i loro pazienti individualmente su possibili effetti secondari, in particolare all'inizio di una cura, in caso di modifica del dosaggio e interruzione dell'assunzione di medicinali. È pure indispensabile fare presente che questi medicinali possono influire non solo negativamente sull'idoneità alla circolazione ma anche sulla sicurezza sul lavoro e che determinate attività non devono essere eseguite. In relazione a ciò i lavoratori sono tenuti ad informare immediatamente il datore di lavoro (prima di iniziare l'attività professionale) se il lavoratore in sicurezza è messo in dubbio o sussiste un rischio per la propria salute o per quella di terzi.

In caso di supposto rischio d'infortunio aumentato causato da medicinali, il medico curante deve attestare tempestivamente un'inabilità lavorativa per determinate attività. Alla presenza di una cura prolungata con evidenti effetti secondari o difficoltà di regolare il dosaggio è indicato ricorrere ad un medico del lavoro. Se del caso la situazione richiede la verifica dell'idoneità da parte della Suva.

4.9. Portatore di impianti medici attivi

Tra campi elettromagnetici e impianti medici attivi (AIMD), p. es. pacemaker (HSM / pacemaker) e defibrillatori cardiaci impiantabili (ICD), possono insorgere delle interferenze che possono causare alterazioni della coscienza. Affinché gli AIMD possano funzionare possibilmente senza disturbi, è necessario identificare sul posto di lavoro potenziali perturbazioni (valutazione da parte di un specialista in radioprotezione della Suva) e, dove necessario, definire delle distanze di sicurezza. Se si è alla presenza di pericoli derivanti da perturbazioni e il rispetto di distanze di sicurezza non può essere garantito, i lavoratori interessati sono tenuti a portare un apparecchio di allarme («Cardioman»). Ciò significa che la Suva emana in questi casi una decisione d'idoneità condizionale. Considerando che il «Cardioman» non è un DPI in senso vero e proprio, il lavoratore non ha diritto al pagamento di questo apparecchio da parte del datore di lavoro. Una partecipazione finanziaria del datore di lavoro va concordata nel singolo caso.

5. Decisione d'inidoneità o d'idoneità condizionale

5.1. Informazioni generali

Ai sensi dell'art. 78 OPI, la Suva può escludere un lavoratore da un lavoro pericoloso (inidoneità) o autorizzarlo ad eseguire tale lavoro a determinate condizioni (idoneità condizionale) se la prosecuzione dell'attività comporta un notevole pericolo per la sua salute. Ciò significa che la Suva può vietare in un quadro giuridico definito ad una persona di eseguire determinate attività o permetterle di continuare ad eseguirle a determinate condizioni.

Secondo l'art. 79 OPI, i datori di lavoro, gli organi d'esecuzione per la sorveglianza della sicurezza sul lavoro e gli assicuratori LAINF, sono tenuti ad annunciare alla Suva i lavoratori ai quali ritengono applicabili le prescrizioni concernenti l'esclusione. Oltre alla Suva esistono anche altri assicuratori privati e pubblici LAINF (in conformità all'art. 68 LAINF) che devono annunciare questi casi alla Divisione medicina del lavoro.

Prima di disporre l'annuncio alla Divisione medicina del lavoro di un rischio individuale aumentato per la salute o di infortunio professionale, il datore di lavoro deve eseguire una valutazione del rischio facendo ricorso agli specialisti MSSL (vedi capitolo 1.2). Ne fanno parte la descrizione del posto di lavoro, dei compiti, delle sollecitazioni specifiche dell'attività e delle misure di protezione tecniche, organizzative e personali adottate.

La valutazione dell'idoneità può essere eseguita solo dopo aver preso conoscenza delle limitazioni mediche presentate dal lavoratore e della valutazione dei rischi. I medici specialisti della medicina del lavoro valutano sulla base di queste informazioni se sono soddisfatti i criteri per una decisione d'inidoneità o di idoneità condizionale. Gli aspetti medici e professionali si distinguono da caso a caso. Nel singolo caso è sempre presente un certo margine d'apprezzamento a sapere se in una determinata situazione il concetto della seria minaccia per la salute è soddisfatto.

Con una decisione d'inidoneità o di idoneità condizionale si intende prevenire la progressione di malattie professionali o gli infortuni professionali. Si può inoltre evitare che malattie preesistenti, primariamente estranee alla professione, possano essere notevolmente peggiorate da fattori professionali.

La decisione di inidoneità è uno strumento con l'obiettivo di escludere i lavoratori con problemi di salute, che nonostante l'applicazione di misure di protezione sono notevolmente a rischio (di regola in modo acuto) sul posto di lavoro, per un periodo limitato o durevolmente dal lavoro pericoloso.

La decisione di idoneità condizionale è indicata se i lavoratori possono continuare a svolgere la loro attività alla presenza di condizioni di lavoro note e definite con precisione o facendo ricorso a misure di protezione chiaramente definite (installazioni tecniche, DPI). In considerazione del fatto che le condizioni definite sono concordate con il datore di lavoro, egli è corresponsabile della loro osservanza.

A seconda della situazione aziendale, una decisione può causare la modifica di un processo di lavoro (in particolare nel caso della decisione di idoneità condizionale): misure organizzative o misure di protezione individuali, uno spostamento all'interno dell'azienda o la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'emanazione di una decisione di inidoneità o di idoneità condizionale è possibile solo nel caso di lavoratori assicurati d'obbligo LAINF. Non è invece possibile per chi esercita un'attività lucrativa indipendente.

Il lavoratore interessato da una decisione di inidoneità o di idoneità condizionale ha la possibilità di sollevare opposizione entro 30 giorni.

5.2. Definizione di grave pericolo

Se nel caso di una malattia si riscontrano per la maggior parte i seguenti criteri si presume una seria minaccia per la salute.

Sintomi correlati all'attività professionale

- si presentano nonostante misure di protezione e adattamenti adeguati sul posto di lavoro
- non possono essere curati in modo soddisfacente sotto l'aspetto medico
- nel decorso aumentano di intensità e frequenza oppure si estendono (diffusione di eczemi, sintomi si spostano dalle vie respiratorie superiori a quelle inferiori, ampliamento dello spettro degli allergeni)
- diventano cronici e non regrediscono nel tempo non lavorativo
- causano incapacità lavorative ripetitive o prolungate

I criteri citati si osservano spesso alla presenza di malattie allergiche interessanti la pelle o le vie respiratorie perché la sola presenza esigua di allergeni può provocare sintomi e spesso non è possibile ottenere una protezione completa dall'esposizione sul posto di lavoro.

5.3. Esempi concreti

Il numero maggiore di decisioni di inidoneità è emanato per lavori con esposizione alle sostanze seguenti:

- polvere di farina di cereali
- resine epossidiche
- oli minerali e additivi per oli minerali (presenti soprattutto nei lubrorefrigeranti)
- sostanze utilizzate nei saloni di acconciatura
- detergenti industriali
- colori e vernici

Esempi di prevenzione di malattie professionali

- Nel caso del panettiere-pasticciere con asma bronchiale e allergia provata alla farina di frumento, la continuazione della sua attività può causare un aumento e una cronicizzazione dei sintomi perché nel laboratorio di panificazione non è praticamente possibile evitare l'esposizione a polvere di farina di frumento. In questo caso viene emanata una decisione di inidoneità per la professione di panettiere-pasticciere.
- A causa del pluriennale consumo di sigarette, un fonditore presenta un «polmone del fumatore» (malattia polmonare ostruttiva cronica). L'esposizione professionale a fumi e polveri può peggiorare notevolmente la malattia polmonare per cui è indicata l'emanazione di una decisione di idoneità per l'attività di fonditore. La decisione di idoneità è emanata anche se primariamente non si è alla presenza di una malattia

professionale. Esiste invece il rischio di un notevole peggioramento della malattia preesistente causata da fattori professionali.

- Nel caso di un fabbro si rileva la presenza di un'ipoacusia da rumore. È emanata una decisione di idoneità condizionale. L'idoneità alla professione di fabbro è data a condizione che per lavori nel rumore porti permanentemente e in modo corretto i protettori auricolari.

Esempi di prevenzione di infortuni professionali

- Un carpentiere presenta dei crampi con stato d'incoscienza. Gli esami che ne seguono permettono di diagnosticare un'epilessia. A causa del notevole pericolo di caduta dall'alto viene emanata una decisione di inidoneità per lavori con rischio di caduta (p. es. su ponteggi, scale a pioli e piattaforme). La decisione di inidoneità può essere eventualmente revocata se i medicinali permettono di ottenere l'assenza di attacchi per diversi mesi.
- Nel caso di un carrellista è diagnosticata una malattia della retina incurabile e progrediente che porta ad una limitazione sempre maggiore del campo visivo. A causa del fatto che non è possibile riconoscere visivamente pericoli imminenti e perché ne consegue un notevole pericolo per la propria persona, è emanata una decisione di inidoneità.
- Un installatore di ponteggi è affetto da diversi anni da diabete. In seguito alla nuova terapia insulinica e l'assunzione di medicinali si presentano ripetutamente degli episodi di ipoglicemia con disturbi della coscienza e debolezza, per cui è presente il rischio di caduta dall'alto. È emanata una decisione di inidoneità per i lavori con rischio di caduta.
- Un falegname che utilizza seghe a nastro e circolari, soffre di vertigini ripetitive (morbo di Menière) che possono essere curate solo in modo insufficiente. A causa del fatto che, nono-stante le misure tecniche e organizzative, non è possibile escludere un infortunio con ferite gravi a parti del corpo è emanata una decisione di idoneità condizionale. L'idoneità per la professione di falegname è data a condizione che non sono utilizzate seghe a nastro e circolari.
- Un selvicoltore soffre di una notevole limitazione della vista. Ciò non gli permette di individuare a sufficienza le zone di abbattimento e di pericolo. A causa del notevole pericolo d'infortunio è emanata una decisione di inidoneità per i lavori che necessitano il riconoscimento visivo di pericoli.
- Nel caso di un elettricista è impiantato un ICD (defibrillatore cardiaco impiantabile). Gli specialisti in radioprotezione della Suva possono identificare potenziali perturbazioni e, dove necessario, definire delle distanze di sicurezza affinché l'ICD possa possibilmente funzionare senza disturbi. Se nel servizio esterno i posti di lavoro cambiano, le necessarie distanze di sicurezza non possono sempre essere riconosciute e definite. In questi casi è indicata l'emanazione di una decisione d'idoneità condizionale. È data l'idoneità nella professione di elettricista a condizione che durante il lavoro porti un apparecchio di allarme (Cardioman).
- Un operaio che lavora sui binari presenta una grave ipoacusia. Spesso non è possibile utilizzare contemporaneamente apparecchi acustici e protezioni dell'udito perché da un lato è indispensabile sentire le radiocomunicazioni e i segnali di avvertimento con

le cuffie / altoparlanti integrati nel casco e dall'altra parte è necessaria una buona protezione dal rumore durante l'accoppiamento di vagoni. Apparecchi uditivi e protezione dell'udito spesso si ostacolano a vicenda. In determinati casi è emanata una decisione d'idoneità condizionale con l'obbligo di usare una protezione dell'udito abbinata ad apparecchi acustici adeguata- La visita del posto di lavoro da parte degli specialisti in acustica della Suva permette spesso di trovare una soluzione soddisfacente per i lavoratori. Se non è possibile trovare una soluzione deve essere emanata una decisione d'inidoneità per le attività nelle quali devono essere sentiti segnali o grida di avvertimento.

5.4. Prestazioni finanziarie

Dopo l'emanazione di una decisione il lavoratore ha diritto ad una consulenza personale. Se in seguito all'emanazione di una decisione di inidoneità si è alla presenza di una notevole perdita di salario, è possibile chiedere all'assicuratore LAINF competente la corresponsione di prestazioni transitorie. Queste prestazioni hanno lo scopo di arginare le conseguenze finanziarie e facilitare il riorientamento professionale.

L'indennità giornaliera di transizione è versata al massimo per quattro mesi se il lavoratore è escluso dall'attività. L'ammontare dell'indennità giornaliera transitoria corrisponde all'indennità giornaliera conformemente all'art. 17 cpv. 1 LAINF.

Ai sensi degli artt. 86 - 88 OPI, se sono soddisfatte determinate condizioni l'assicurato può chiedere e ottenere un'indennità per cambiamento di occupazione al termine dell'indennità giornaliera di transizione e questo per al massimo 4 anni. L'indennità per cambiamento d'occupazione ammonta all'80% della perdita di salario. Le indennità per cambiamento d'occupazione sono ridotte in caso di concorso con prestazioni di altre assicurazioni sociali.

Dopo l'emanazione di una decisione d'inidoneità e la perdita del posto di è indispensabile contattare anche l'assicurazione contro la disoccupazione e / o l'assicurazione per l'invalidità (per la consulenza e riformazione professionale). La persona assicurata è tenuta a fare capo a questi enti nel quadro dell'obbligo di limitare il danno.

6. Valori limite

La definizione di valori limite sul posto di lavoro è da annoverare tra i compiti della prevenzione primaria della medicina del lavoro. La funzione dei valori limite è quella di proteggere i lavoratori da possibili effetti sulla salute di sostanze potenzialmente pericolose. I valori limite sono limiti di esposizione, rispettando i quali si può presupporre che i lavoratori non vengano esposti ad alcun rischio o al più basso rischio possibile, anche se sono esposti per tutta la vita lavorativa a una determinata so-stanza.

In Svizzera la Confederazione ha incaricato la Suva di emanare direttive sui valori limite sul posto di lavoro, a norma dell'art. 50 cpv. 3 OPI. La lista svizzera dei valori limite è aggiornata dal un gruppo di specialisti del Settore profilassi medica del lavoro. Questa lista elenca i seguenti valori limite e indicativi: concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro (valori MAC), valori di tolleranza biologica delle sostanze di lavoro (valori BAT), agenti fisici, valori indicativi per carichi fisici, valori indicativi per pesi. I valori limite da considerare sono valutati individualmente tenendo conto delle più recenti conoscenze scientifiche. Inoltre, vengono anche discussi fattori tecnici di misurazione e di conversione. Se la riduzione di un valore limite causerà probabilmente notevoli problemi a livello di attuazione, i settori interessati sono invitati ad un colloquio. Le proposte di valori limite della Suva vengono sottoposte alla Commissione per i valori limite di Suissepro (Associazione Svizzera di Medicina, di Igiene e di Sicurezza sul lavoro)

per una presa di posizione. Questa commissione è composta da ricercatori universitari, da rappresentanti della Segreteria di Stato dell'economia SECO e da ispettori cantonali del lavoro, da medici del lavoro pratici e da altri specialisti della sicurezza sul lavoro (MSSL) nonché da esperti della Suva (Medicina del lavoro, Chimica, Analitica). La Commissione decide sull'inserimento vincolante nella lista svizzera dei valori limite aggiornata una volta l'anno (www.suva.ch/valori-limite).

7. Indirizzi di contatto

Informazioni generali mediche e amministrative concernenti la profilassi medica del lavoro:

Suva
Divisione medicina del lavoro
Settore profilassi medica del lavoro (AMV)
Casella postale
6002 Lucerna
Tel. +41 41 419 54 68
Fax +41 41 419 59 51
E-mail: ampro@suva.ch

Informazioni concernenti la prevenzione delle lesioni uditive, gli esami dell'udito e l'audiomobile:

Suva
Divisione medicina del lavoro
Settore audiometria (AMA)
Casella postale
6002 Lucerna
Tel. +41 41 419 54 39
Fax +41 41 419 56 69
E-mail: audiometrie@suva.ch

8. Abbreviazioni

- AMA Settore audiometria della Suva
- AMV Settore profilassi medica del lavoro della Suva
- LL Legge sul lavoro
- OLL Ordinanza concernente la legge sul lavoro
- MSSL Medici del lavoro e altri specialisti di sicurezza del lavoro
- BAT Valore di tolleranza biologica della sostanza di lavoro
- CFSL Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro
- MAC Concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro
- CO Codice delle obbligazioni
- DPI Dispositivi di protezione individuale

LAINF Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

SECO Segreteria di Stato dell'economia

OPI Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

9. Siti utili

Medicina del lavoro

www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/medicina-del-lavoro

Malattie professionali e la loro prevenzione

www.suva.ch/it-ch/prevenzione/temi-sostanziali/malattie-professionali-e-prevenzione

Lista svizzera dei valori limite

www.suva.ch/valore-limite

10. Bibliografia

DGUV Grundsätze für arbeitsmedizinische Untersuchungen, Gentner Verlag Stuttgart, 6a edizione, 2016

Direttiva CFSL n. 6510 «Formazione di gruisti addetti alla manovra di autogrù e gru a torre», edizione 2007

Jost M., Pletscher C.: Die medizinische Berufsunfallprophylaxe. Suva Medical 2011: 48-55

Jost M., Rast H.: Beurteilung der Eignung im Rahmen des UVG – Nichteignungsverfügung / bedingte Eignungsverfügung Therapeutische Umschau, Verlag Hans Huber 2007, volume 64, quaderno 8: 437-442.

Jost M. Die medizinische Berufsunfallprophylaxe – Erfahrungen und Neuerungen. Med Mitteilungen Suva 2002; 73: 11-20.

Koller M., Pletscher C.: factsheet Suva «Valori limite svizzeri sul posto di lavoro», 2018

Koller M., Pletscher C.: factsheet Suva «Monitoraggio biologico e valori di tolleranza delle sostanze di lavoro», 2018

Suva: Quali sono i vostri obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute?, codice SBA 140.i, 14a edizione, 2006

Suva: Metodo Suva per la valutazione del rischio sui posti di lavoro e nei processi lavorativi, codice 66099, 3a edizione, 2004

Suva: Alcol e droghe sul lavoro: aspetti legali, codice 66095, 2001

Suva: Prevenzione del cancro del polmone tramite screening con tomografia computerizzata in persone esposte all'amianto, 2019